

Sentenza N. 130 depositata il 7 luglio 2015

Materia: Patto di stabilità interno

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art. 117, comma terzo, per contrasto della normativa regionale con i principi di coordinamento di finanza pubblica dettati dalle leggi dello Stato.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n.17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno)

Esito: Illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n.17

L'impugnata legge 17/2014 della Regione Basilicata autorizza investimenti eccedenti la misura consentita dal patto di stabilità interno, finanziandoli con i proventi derivanti dall'attività di estrazione degli idrocarburi.

Al momento della emanazione della suddetta legge della Regione Basilicata, i limiti, per la realizzazione degli obiettivi comunitari, erano dettati dalla legge dello Stato 12 novembre 2011, n.183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2012), espressione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, da rispettare ai sensi dell'art.117, comma terzo della Costituzione.

L'art. 32, comma 4, della citata legge statale 183/2011, nel prevedere un lungo elenco delle spese esentate dal computo relativo al patto di stabilità interno, non menzionava gli investimenti finanziati con le royalties petrolifere.

Successivamente all'instaurazione del giudizio di costituzionalità sulla questione in argomento e in forza dell'art. 36, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, le spese per investimenti finanziati con le royalties petrolifere sono state sottratte, entro certi limiti, dall'obbligo di inserimento nel computo per l'osservanza del patto di stabilità interno. Tuttavia per la giurisprudenza della Corte la questione di costituzionalità è da valutare con i parametri in vigore all'emanazione della norma impugnata, che sono quelli dettati dall'art. 32, comma 4, della legge statale 183/2011, che non esentano dal computo relativo al patto di stabilità interno gli investimenti finanziati con i proventi derivanti dall'attività di estrazione di idrocarburi.

La Corte ha, pertanto, dichiarata illegittima la legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n.17 per contrasto della stessa, al momento della sua emanazione, con i principi dettati con legge statale, espressione di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, comma terzo Cost.